1865

Le associazioni si ricevono in **Firenze** dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 155

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni **30** cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 28 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero MDCXXI (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Marina;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di devenire alla costruzione di un tronco di strada destinato a congiungere l'Arsenale militare marittimo della Spezia col Cantiere di San Bartolomeo;

Visto il progetto generale delle opere costituenti l'or detto Arsenale, e dipendenze relative;

Visto l'art. 441 del Codice civile, l'art. 1° delle RR. Patenti 6 aprile 1839 e l'art. 368 della Legge 20 novembre 1859, N. 3754;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di utilità pubblica la nuova strada da costruirsi alla Spezia nello scopo di porre l'Arsenale di Marina ivi in via di eseguimento, in comunicazione col Cantiere eretto nella località di San Bartolomeo, secondo il progetto della Direzione del Genio Militare locale, che d'ordine Nostro sarà vidimato dal Ministro della Marina.

Art. 2. È per conseguenza autorizzata l'espropriazione forzata dei terreni occupandi all'uopo, osservate le formalità stabilite dalle surriferite Patenti 6 aprile 1839.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

D. ANGIOLETTI.

Il numero MDCXXII (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda della *Compagnia a responsabilità limitata pei miglioramenti della città di Milano, stabilita in Londra;*

Visto l'atto costitutivo della Compagnia stessa e altri documenti;

Visti la Legge ed il Nostro Decreto del 27 ottobre 1860, numeri 4387 e 4388, sulle Società industriali estere, nonchè i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, numeri MLXII e 2157 circa la vigilanza governativa delle Società;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Compagnia a responsabilità limitata per i miglioramenti della città di Milano *(The City of Milan improvements Company limited)* costituita in Londra con atto del 20 dicembre 1864 certificato dal notaio Charles Burt e registrato il 31 dello stesso mese a norma della Legge inglese del 1862, è autorizzata ad operare nel Regno d'Italia in conformità degli statuti a detto atto annessi e sotto le condizioni del presente Decreto.

Art. 2. La Compagnia non può emettere obbligazioni ipotecarie in altri titoli di credito senz'averne di volta in volta ottenuta l'autorizzazione governativa.

Art. 3. Le modificazioni che venissero dalla Compagnia recate agli statuti sociali dovranno essere comunicate per l'opportuno suo assenso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nei primi tre mesi dalla data della relativa risoluzione dell'Assemblea generale.

Art. 4. Nel caso di fusione della Compagnia con altre Società e di qualsiasi sua trasformazione, le sarà necessaria una nuova autorizzazione governativa.

Art. 5. Detta Società dovrà, nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione del R. Decreto, far constare al Ministero anzidetto di avere eletto il domicilio legale in un Comune del Regno e nominato un suo rappresentante rimpetto al Governo ed ai terzi.

Art. 6. Nei contratti che la medesima vi stipulerà dovranno osservarsi le Leggi del Regno, e le contestazioni che sorgessero fra la Società e i terzi saranno decise secondo le Leggi e dai Tribunali di esso.

Art. 7. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle analoghe spese per l'annua somma di lire trecento.

Art. 8. Il Governo potrà rivocare la presente autorizzazione, salvi i dritti dei terzi, nei casi d'inosservanza degli statuti sociali, delle Leggi dello Stato e delle condizioni sovra espresse.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

Il numero 2347 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 18 dicembre 1864 sull'ordinamento dell'arma del Genio;

Ritenuta la convenienza di determinare le norme generali del servizio pei Comandanti del Genio di Dipartimento;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. I Comandanti del Genio di Dipartimento hanno la ispezione permanente di tutto il servizio dell'arma nei rispettivi Dipartimenti.

Art. 2. I medesimi dipendono direttamente dal Ministero della Guerra, per tutto ciò che è relativo al servizio tecnico ed amministrativo del Genio, e per tutto quanto si riferisce al personale civile addetto al servizio dell'arma nel Dipartimento.

Dipendono dal Gran Comando del Dipartimento per tutto ciò che si riferisce alla sicurezza e difesa militare del Dipartimento.

Dipendono dal Comandante Generale della Divisione ove hanno sede, per tutto ciò che si riferisce alla disciplina del personale militare del Genio che risiede nella Divisione stessa.

Hanno in massima su tutto il personale militare del Genio nel Dipartimento la stessa autorità che viene attribuita ai Generali Comandanti di Brigata di fanteria sulle truppe della rispettiva Brigata.

Art. 3. I Comandanti del Genio di Dipartimento concorrono cogli Ufficiali delle altre armi nella successione al comando dei Dipartimenti e delle Divisioni in caso di assenza od impedimento dei titolari.

Art. 4. Sono deferite ai Comandanti del Genio nei Dipartimenti, le collaudazioni dei lavori che si effettuano pel servizio dell'arma.

Art. 5. Saranno emanate dal Nostro Ministro della Guerra apposite istruzioni in esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE

A. PETITTI.
D. ANGIOLETTI.

Il numero 2343 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visto il bilancio passivo del 1865 pel Ministero dell'Interno;

Viste le deliberazioni prese dai Consigli provinciali di Parma e di Piacenza nei giorni 18 ottobre, 5 novembre, 28 dicembre 1864 e 7 gennaio 1865;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ricovero di mendicità, denominato Deposito dei mendicanti, di Borgo San Donnino (Parma) cessa di essere all'immediata dipendenza del Governo e di essere mantenuto a spese del medesimo.

Art. 2. Il Ricovero resta trasferito alle due provincie di Parma e di Piacenza le quali, colla riserva di modificare l'organismo dello stabilimento allo scopo di ridurlo ad un vero e proprio Ricovero di mendicità, si assumono il carico delle spese di amministrazione del Deposito in proporzione della popolazione rispettiva delle due provincie e delle spese di mantenimento dei ricoverati, secondo il numero degli stessi provenienti da ciascuna delle due provincie.

Art. 3. Cessano gli obblighi dello Stato in dipendenza dal contratto d'appalto pel mantenimento dei ricoverati nel Deposito e vi subentrano le due provincie di Parma e Piacenza.

Art. 4. Gli effetti della cessione e degli obblighi di cui è cenno nei tre precedenti articoli incominciano a datare dal 1° aprile del corrente anno.

Art. 5. Sono trasferiti alle stesse provincie anche gli impiegati addetti al Deposito colle loro attuali qualità e stipendi. Le provincie sino all'approvazione dello statuto organico, sono in facoltà di dichiarare quali sieno gl'impiegati che ritenessero non assumere a loro carico per essere divenuti superflui giusta il modificato scopo del Deposito, e per questi sarà provveduto a termini di legge.

Art. 6. Le due provincie di Parma e Piacenza nell'atto di subentrare al Governo negli obblighi del mantenimento del Deposito, subentrano del pari nel possesso dell'edificio, dei mobili ed attrezzi inservienti al medesimo nello stato in cui si trovano mediante regolare consegna da farsi dai rappresentanti del Governo ai rappresentanti delle due provincie.

Art. 7. Sarà provvisto alla nomina di una speciale Amministrazione del Ricovero, in conformità della Legge 3 agosto 1862, secondo le proposte che si faranno dalla Commissione incaricata della compilazione dello statuto organico dell'Opera pia, a sensi delle deliberazioni dei due Consigli provinciali.

Lo statuto organico, così compilato, verrà sottoposto alla Nostra Sovrana sanzione nel termine di tre mesi.

Art. 8. Sono derogate tutte le precedenti sovrane disposizioni relative al Deposito di mendicità di Borgo S. Donnino in quanto sieno le stesse contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

Il numero 2335 della [illegible] Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 comma 3°, 16 comma 2° e 25 del Regolamento approvato con le Regie Patenti 1° dicembre 1833 tuttora vigenti nelle antiche provincie del Regno;

Visto l'articolo 14, numeri 2 e 3 delle Regie Lettere Patenti del 31 dicembre 1842;

Considerando che le facoltà con le disposizioni suddette accordate agli intendenti delle provincie, oggi sotto-prefetti di circondario, per la nomina, traslocazione, rimozione delle guardie dei boschi dei comuni, e degli altri boschi indicati ai numeri 5 e 6 dell'articolo 2 del citato Regolamento forestale 1° dicembre 1833, apporta grave imbarazzo all'andamento regolare del servizio forestale, perchè impedisce che in una stessa attuale provincia possa con principii e norme uniformi riorganizzarsi e dirigersi il servizio forestale;

Viste le modifiche introdotte nella circoscrizione forestale del Regno;

Vista la novella organizzazione del personale forestale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro per gli Affari d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È demandata ai prefetti delle provincie la facoltà finora attribuita ai sotto-prefetti dagli articoli 13 comma 3°, 16 comma 2° e 25 del Regolamento 1° dicembre 1833 e dall'articolo 14, n° 2 e 3 delle Regie Patenti 31 dicembre 1842 circa la nomina, traslocazione e rimozione delle guardie dei boschi comunali e degli altri boschi indicati nei numeri 5 e 6 dell'articolo 2 del citato Regolamento forestale del 1° dicembre 1833.

Art. 2. Il presente Decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

Relazione fatta a S. M. dal Ministro della Guerra in udienza del 5 giugno, relativa agli annui assegnamenti da corrispondersi alla Compagnia Guardie del Corpo.

SIRE,

In conseguenza dell'aumento fatto al quadro della Compagnia Guardie del Corpo di V. M., con R. Decreto del 16 luglio 1863, si accrebbero naturalmente le spese per le quali coi Reali Decreti del 22 febbraio 1852 e 1° maggio 1858 erano stabilite indennità in una somma fissa.

A tale scopo furono già inscritte nei bilanci le somme che si ravvisarono indispensabili, ed [illegible] che risulti regolarmente della variante che si [illegible] mentovati Reali Decreti 22 febbraio 1852 e 1° maggio 1858, il Riferente ha l'onore di proporre a V. M. l'unito schema di Decreto, pregandola a munirlo dell'Augusta sua firma.

Il numero 2344 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regii Decreti del 22 febbraio 1852 e del 1° maggio 1858 relativi agli assegnamenti della Compagnia Guardie del Corpo;

Visto il R. Decreto del 16 luglio 1863 pel riordinamento della detta Compagnia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

APPENDICE

NUOVI LIBRI

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE.

I. Del *Diritto Amministrativo*, libro di Saverio Scolari, professore di Diritto costituzionale nella R. Università di Pisa (1). — II. *Elementi di Diritto commerciale*, dell'avv. B. Cipelli, professore di Diritto commerciale nella R. Università di Parma (2). — III. Il *Contenzioso amministrativo in Italia o l'amministrazione e la giustizia secondo la legge 20 marzo* 1865, dell'avvocato Michele Bertetti (3).

I.

Che vi sia in Italia un problema amministrativo importantissimo da risolvere, nessuno lo metterà in dubbio: e se è vero che la recente promulgazione delle leggi di unificazione ha segnato un gran passo, sarebbe però grave errore il credere che oggimai tutto è fatto, e che più non rimane se non che incrociar le braccia ed aspettarne i frutti. Anzitutto, per ciò solo che si tratta di sostituire un nuovo ordinamento a quello che preesisteva, è evidente che importa moltissimo l'avere un'idea esatta dello stato di cose che si surroga per procedere ad un esame comparativo, da cui risulti ciò che venne mantenuto, ciò che venne modificato o abolito, e finalmente ciò che i nuovi ordinamenti hanno in meglio sugli antichi.

Un libro opportuno per questo fine, è quello recentemente pubblicato dal dottore Saverio Scolari, professore all'Università di Pisa. L'autore si è proposto anzitutto d'investigare le origini delle instituzioni amministrative in Italia: e nell'esporre le norme generali di diritto egli parte con cura particolare dall'esame dello stato di cose preesistenti. « La storia e la legge, così egli, ne diranno quali siano le condizioni amministrative del Regno, e alla scienza amministrativa ed all'economica chiederemo i criterii onde farne giudizio. Ora avvertiamo che per venire alle conclusioni dovremo aver sempre di mira i due seguenti obbietti: che l'ordinamento amministrativo risponda al suo scopo di rendere forte e prosperoso lo Stato, e che gli instituti e le leggi amministrative s'accordino con le politiche, affinchè il prosperare e l'invigorire dello Stato non si scompagnino dal mantenimento e dalla guarentigia delle pubbliche libertà (pag. 53). » Ecco sommariamente espresso l'intendimento dell'autore e lo spirito che lo ha guidato nella composizione del suo libro.

Sarebbe difficile opinare diversamente da lui in questo punto: i termini del problema da risolvere sono realmente quelli che egli ha formolati. La difficoltà comincia nel passare dalla domanda alla risposta: e il libro dello Scolari, sebbene ricco di buona dottrina, non è ancora quello, ci pare, che contenga la soluzione voluta della scienza. Nè di ciò è a stupire: la perfezione non si trova in nessun'opera umana: e un libro che pretenda a sciogliere tutti i problemi, a rendere paghe tutte le opinioni corre rischio di essere un libro utopistico o mediocre. Il senno e la prudenza scientifica del valente professore di Pisa lo hanno salvato dal pericolo che accompagna inevitabilmente i voli ardimentosi dei riformatori teorici o dei troppo audaci innovatori.

Il libro dello Scolari è dunque essenzialmente un libro pratico e sensato: e lungi dal divagare in asserzioni o sistemi soverchiamente arrischiati, si potrebbe dire che cada nell'eccesso opposto, poichè non si perita ad affermare una dottrina anche semplice ed evidente, senz'appoggiarla coll'autorità di numerosi autori. Eccesso per eccesso, migliore è questo; alle intemperanze della scuola dommatica non v'è miglior argine da opporre che il sodo e sicuro metodo dell'esperienza e dell'erudizione. E si accettino o si respingano le opinioni dell'autore, almeno egli ci fornisce gli elementi necessari per determinare il giudizio. E questo non è poco merito.

Il libro comincia con alcune riflessioni preliminari, nelle quali l'autore spiega i suoi intendimenti, e accenna alle sue dottrine sulla scienza medesima del diritto amministrativo. Dopo averne sommariamente indicata la genesi, il posto ch'esso occupa nell'enciclopedia giuridica, egli delinea, in un eccellente capitolo, le scienze che sono affini ed ausiliari a quella che si accinge a trattare; e principalmente il diritto politico, l'economia, la statistica, lo storia. Quindi entra nell'intimo del suo argomento.

Egli ricerca anzitutto quali sono i grandi poteri dello Stato, e definisce il legislativo e l'esecutivo, indicando i rapporti che li collegano, ma facendo altresì risaltare la loro distinzione e, principalmente, la loro indipendenza reciproca. Fedele alle ragioni storiche dell'ordinamento politico ed amministrativo, costituito dallo Statuto e dalle altre leggi, egli limita in questa, come nelle altre quistioni che tratta, l'opera sua ad un'interpretazione, direi quasi ad un'esegesi delle instituzioni dello Stato. Con questo spirito discorre successivamente della competenza governativa, del discentramento dei poteri, della divisione amministrativa dello Stato e delle autorità amministrative. — Termina il suo libro con un'ultima parte specialmente consacrata all'esame delle attribuzioni del Governo centrale, e, più particolarmente, del Re, dei Ministri, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti.

Il professore Scolari, nella maggior parte delle quistioni che ora s'agitano nella stampa e in Parlamento, come sarebbe quella del discentramento (che riassume, può dirsi, tutto il problema amministrativo), si tiene in una specie di via di mezzo, di prudente ecclettismo che lo salva dai due eccessi opposti. E se gli uomini di carattere spiccato, i quali amano le opinioni nette e precise, possono dissentire da lui sulla bontà di questo metodo, egli non può per altro a meno di avere l'approvazione di tutti coloro cui ripugna ogni soluzione radicale, che sanno quanto negli Stati sia opportuno e savio procedere per via di temperamenti, e, anche nei trattati scientifici, sono contenti di vedere quella lodevole circospezione che sola riveste di grande autorità la parola del pubblicista e del giurisconsulto. In conclusione, il libro del professore Scolari è meritevolissimo d'essere letto con molta attenzione anche da coloro che per avventura non fossero disposti a sottoscrivere a tutte le dottrine ch'esso professa.

II.

Il professore B. Cipelli ha pubblicato il secondo volume de' suoi *Elementi di diritto commerciale.* Nel primo egli avea trattato del *Commercio e dei commercianti* e dei *Libri di commercio.* Il nuovo volume è consacrato intieramente alle *Società commerciali.* L'autore avea già mandato alle stampe qualche anno prima un dotto e coscienzioso lavoro sulle *Leggi organiche del credito personale in commercio,* che venne accolto dal pubblico con molto favore. Diremo ora brevemente dei suoi *Elementi di diritto commerciale.*

Nel primo volume, dopo avere con dotta e sommaria dissertazione preso a discorrere dell'oggetto del diritto commerciale, viene a ricercare quali siano i caratteri che costituiscono lo stato di commerciante. Se v'è questione dibattuta dalla scienza, e che dia luogo ogni giorno a contrarie e numerose soluzioni anche nei tribunali è certamente questa. La definizione che dà il Codice degli estremi che sono voluti per rivestire la qualità di commerciante è, per la sua necessaria larghezza, insufficiente a determinarli in modo esplicito e preciso. Il Codice richiede in sostanza che sia dichiarato commerciante chi adempie a queste due condizioni: 1° Che faccia atti di commercio; 2° Che questi atti siano abituali. Ma qui cominciano precisamente le difficoltà. Gli articoli 672, 673 e 674 del Codice di commercio hanno avuto per iscopo di tracciare i caratteri dell'atto commerciale. Ma è evidente che non era possibile ridurre a formola scritta l'immensa e complicata quantità di atti e di scambi a cui dà luogo l'attività umana. Di qui le dispute sul carattere commerciale o civile di questo o di quell'atto. Il professore Cipelli, considerando l'enumerazione degli atti commerciali data dal Codice come essenzialmente indicativa, riassume in poche e succose pagine la dottrina giuridica degli atti commerciali. « L'atto, così egli, dev'essere per speculazione, ed averne guadagno, sostenendo i carichi e i rischi, in provigione e dispensa al pubblico. Questo è il carattere primo ed essenzialissimo, uscendo dal quale non può darsi commercialità. Conseguentemente non vi avrà atto commerciale ogni qual volta il motivo economico determinante sia per le occorrenze immediate e comuni della persona, della famiglia, del patrimonio civile. Saranno atti meramente civili tutte le vendite, tutte le compere, tutte le locazioni, tutti i man-

(1) Pisa, coi tipi di Lorenzo Citi, 1865.
(2) Parma, presso P. Grazioli, 2 vol. L. 3 60.
(3) Torino, 1865 presso l'autore.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli assegnamenti annui alla Compagnia Guardie del Corpo pei sotto indicati servizi sono determinati nelle somme infra designate, a cominciare dal primo di luglio prossimo:

a) Per le spese di culto religioso e pel servizio sanitario, lire *ottocento;*

b) A titolo d'indennità per supplire ad ogni spesa occorrente per la cancelleria degli Uffici d'amministrazione ed altri, lire *quattrocento.*

c) A titolo di indennità per supplire alla manutenzione delle spade, carabine, giberne e trombe, lire *mille.*

d) A titolo di indennità per manutenzione dei mobili e letti diversi, di arredamento delle camere occupate dagli individui della Compagnia, e per la provvista delle legna necessarie ad uso della Compagnia stessa, lire *quattrocento;*

e) A titolo pure di indennità per supplire alla spesa per l'illuminazione del quartiere e delle camere dei Brigadieri e delle Guardie, ed alla provvista del combustibile del corpo di guardia del quartiere, lire *mille.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

A. Petitti.

Relazione fatta a S. M. dal Ministro della Guerra in udienza del 5 giugno 1865 relativa agli annui assegnamenti da corrispondersi alle Compagnie Guardie Reali del Palazzo.

Sire,

Allorquando venne con R. Decreto del 6 luglio 1862 costituita una seconda compagnia Guardie Reali del Palazzo, non conoscendosi in modo abbastanza esatto i nuovi bisogni che sarebbero derivati all'amministrazione delle compagnie, non è stata fatta alcuna variante nelle indennità che erano stabilite in una somma fissa dal R. Decreto del 22 febbraio 1852, ed intanto si provvide alle spese per mezzo di speciali disposizioni, valendosi delle somme che a tale scopo eransi accresciute nel limite necessario nel bilancio.

L'esperienza avendo dimostrato che le somme inscritte nel bilancio sono sufficienti alle spese, il Riferente desiderando che risulti regolarmente della variante fattasi alle indennità stabilite dal summentovato R. Decreto 22 febbraio 1852, ha l'onore di proporre a V. M. l'unito schema di Decreto pregandola a munirlo dell'Augusta sua firma.

Il numero 2345 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto del 22 febbraio 1852 che determina la forza e gli assegnamenti della compagnia Guardie Reali del Palazzo:

Visto il R. Decreto del 6 luglio 1862 che crea una seconda compagnia;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegnamenti annui alle compagnie Guardie Reali del Palazzo pei sottoindicati servizi sono determinati nelle seguenti somme, a cominciare dal primo di luglio prossimo:

a) Per le spese di culto religioso e pel servizio sanitario, lire *mille;*

b) Per manutenzione delle armi e per la provvista e manutenzione delle bandoliere e dei cinturini, lire *mille;*

c) Per la manutenzione e rinnovazione dei letti ed effetti di casermaggio, non che per la provvista delle legna occorrenti tanto per la cottura del rancio che pel riscaldamento degli uffici ed altri siti occupati dalle compagnie, centesimi *dodici* per ogni giornata di presenza dei Sott'ufficiali e delle Guardie:

d) Per le spese di bucato, del barbiere, di cancelleria e di illuminazione delle caserme, centesimi *cinque* pure per ogni giornata di presenza dei Sott'ufficiali e delle Guardie.

Art. 2. Alle spese di cancelleria degli Uffici dovendosi sopperire come nei corpi dell'esercito; con l'assegnamento di centesimi *cinque* di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente, rimane perciò soppresso l'assegnamento di lire *cinquecento* che a tale titolo si concedeva.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

A. Petitti.

S. M. nella udienza del giorno 18 corrente, sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha fatto la seguente disposizione:

Il commendatore Cadorna nobile Carlo, consigliere presso il soppresso Consiglio di Stato di Torino, è nominato consigliere presso il Consiglio di Stato del Regno, mantenendolo nelle funzioni di prefetto della provincia di Torino in conformità del precedente Decreto in data 11 maggio p. p.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Firenze, 22 giugno 1865.

Ad opportuna norma dei giovani i quali intendono intraprendere la carriera di Segreteria (interna nel Ministero) quella delle Legazioni o dei consolati all'Estero.

Si fa noto

Che il giorno 27 novembre prossimo venturo alle ore 9 del mattino, avranno principio gli esami di concorso nel Ministero degli affari Esteri (Palazzo Vecchio) per

Cinque posti nella carriera di Segreteria (interna nel Ministero);

Tre nella carriera delle Legazioni;

Sei nella carriera Consolare.

Prima del giorno 20 novembre prossimo venturo gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero degli affari Esteri (Divisione Amministrativa (*personale*) i seguenti documenti stesi su carta da bollo di una lira:

1° Certificato comprovante la loro nazionalità italiana;

2° Certificato da cui risulti la loro età non minore di anni 18, nè maggiore di 28;

3° Attestato d'aver subito con approvazione l'esame di ammessione ad alcuna delle varie facoltà nelle Università degli studi dello Stato, o, trattandosi di giovani usciti dall'Accademia Militare o dal Collegio di Marina, il diploma di nomina al grado di sottotenente o di guardia marina;

4° Attestato d'avere un assegnamento, oppure un reddito di lire seimila se intendono concorrere per la carriera delle Legazioni, e di lire tremila se per quella dei Consolati.

Gli esami saranno scritti e verbali e verranno dati nelle due lingue italiana e francese.

Programma per gli esami di concorso alle carriere dipendenti dal Ministero per gli affari Esteri.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.

Del matrimonio e dei diritti di famiglia.

Della tutela.

Della proprietà.

Dei contratti e delle obbligazioni.

Teoria delle prove.

Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti od in alto mare.

Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.

Società commerciali.

Prove dei contratti.

Lettere di cambio o biglietti all'ordine.

Commercio marittimo.

N. B. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.

Divisione dei poteri.

Dell'inviolabilità della persona del Principe.

Della responsabilità dei Ministri.

Del Parlamento e sua divisione in due corpi.

Diritto elettorale - Sue varie forme.

Guarentigie costituzionali - Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti - Autonomia degli Stati - Principio di nazionalità.

Sovranità - Alta sovranità - Vassalli e tributarii - Protettorato - Territori neutri.

Diritto di guerra e di pace - Diritto dei neutri - Neutralità armata.

Blocco e sue condizioni - Diritto dei belligeranti - Non intervento - Trattati - Loro osservanza ed interpretazione - Adesione ai trattati - Proteste - Ricognizione ufficiale dei nuovi Governi.

Diritti e privilegi d'ambasciata - Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono.

Immunità extra-territoriale.

Diritto marittimo - Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri e compreso il Congresso di Parigi del 1856.

Principii del diritto privato internazionale - Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano - Diritti dello Stato sui forestieri.

Giurisdizione consolare in genere.

Giurisdizione consolare negli scali del Levante - Capitolazioni.

Estradizione - Principii pei quali è fondata in diritto - Reati per cui nel generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia politica.

Principii generali - Ricchezza - Produzione di essa.

Valore - Varie formole recate innanzi per definirlo.

Della proprietà terriera.

Del lavoro - Divisione di esso - Scambio del capitale.

Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.

Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.

Della concorrenza - Corporazioni del medio evo - Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.

Teorica della rendita.

Teorica della popolazione.

Della ripartizione della ricchezza.

Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e i salarii.

Libertà di commercio - Sistema proibitivo e protettivo - Sistema coloniale.

Del consumo delle ricchezze - Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.

Delle monete.

Della circolazione.

Del credito - Banche - Altri istituti di credito.

Cenni storici sull'economia politica.

Primi scrittori italiani.

Scuola fisiocratica francese.

Adamo Smith e suoi continuatori.

Scuola socialistica e varie sue forme.

Scuola liberale.

Stato presente della scienza.

Storia generale - Storia antica.

Nozioni elementari di Storia antica. - Grandi epoche storiche - Caduta delle repubbliche Greche - Caduta della repubblica Romana - Formazione e disfacimento dell'Impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia - Feudalità e suoi effetti - Impero di Carlo Magno - Origine e progressi dell'Islamismo.

Crociate - Invasioni ottomane in Europa - Caduta dell'impero d'Oriente.

Storia moderna.

Scoperta d'America e suoi effetti - Regno di Francia e sua crescente forza e influenza.

Riforma religiosa e suoi effetti massimamente politici.

Carlo V e grandezza di Spagna - Guerra di Fiandra - Guerra dei trent'anni - Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.

Rivoluzione inglese - Cacciata degli Stuardi - Costituzione e grandezza dell'impero Britannico - Luigi XIV - Guerra della successione di Spagna - Pace di Utrecht - Pietro il Grande - Formazione dell'impero Moscovita - Guerra della successione d'Austria - Formazione della monarchia Prussiana - Trattato d'Acquisgrana - Spartimento della Polonia.

Indipendenza degli Stati Uniti d'America.

Rivoluzione francese - Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.

Pace di Presburgo - Abolizione dell'Impero Germanico.

Trattati del 1815.

Conquiste della Russia sulla Turchia dalla metà del secolo scorso - Trattato di Adrianopoli e di Unkiarskelessi.

Istituzione del regno di Grecia.

Formazione del regno dei Belgi.

Guerra di Crimea - Congresso e trattato di Parigi.

Storia d'Italia dopo Carlo Magno.

Repubbliche italiane - Cause della loro prosperità e decadenza - Lega lombarda - Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie - Venezia e il ducato di Milano - Lega di Cambrai - Caduta di Firenze - Vicereame spagnuolo - Austria in Lombardia - Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli - Riforme civili anteriori alla rivoluzione francese - Conseguenze di questa in Italia - Ristaurazione.

Origine e vicende degli Stati della Chiesa.

Storia della Casa di Savoia - Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia.

Geografia fisica - Nozioni generali elementari - Vie marittime di comunicazione fra le varie parte del globo.

Geografia politica - Principali Stati d'Europa e di America.

Loro posizione geografica - Loro confini - Potenza loro rispettiva per popolazione, esercito, naviglio, produzioni e commercio - Fiumi internazionali.

Calligrafia.

Nozioni di statistica.

Lingue straniere - I candidati dovranno conoscere una lingua straniera fra le più usate in Europa, oltre la francese.

V° d'ordine del Ministro

Il Segretario generale

M. Cerruti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Circolare ai signori Presidenti dei Consigli provinciali scolastici, riguardante i legati e le fondazioni particolari a pro della pubblica Istruzione.

S'avvicina il mese di luglio, entro cui fu raccomandato ai Consigli provinciali scolastici di trasmettere a questo Ministero gli specchi delle fondazioni e dei legati a benefizio della pubblica istruzione ed educazione.

Quantunque il Ministro sottoscritto nutra fiducia che, nel condurre a termine quest'incarico straordinario, essi Consigli vorranno usare tutta l'alacrità, che l'importanza del medesimo richiede; pure, essendo sopraggiunti alcuni fatti a render più desiderabile l'accertamento di tutto l'asse scolastico, egli sente il dovere d'insistere perchè nel tempo fissato se ne possa conoscere con esattezza l'origine, il carattere, le vicende passate e le condizioni presenti.

In effetto, allorchè lo scrivente dirigeva ai Consigli provinciali scolastici la Circolare cui si allude, pensava che la legge sui sodalizi religiosi avrebbe conseguito il suo pieno attuamento, e che in conseguenza al principio del prossimo anno accademico sarebbesi applicata al miglior vantaggio dell'istruzione ed educazione nazionale la rendita de' beni posseduti dalle Corporazioni religiose, dedotti i pesi di cui erano già gravati, e quegli altri oneri che per la legge anzidetta di soppressione fossero stati loro imposti. Riusciva d'altronde sperabile che tutte le Autorità diocesane avrebbero dato il salutare esempio d'una pronta obbedienza alle leggi dello Stato, non osteggiando i diritti che competono al Governo quanto alla sopravveglianza sulle scuole secondarie annesse ai seminarii.

Ma poichè la legge per la soppressione delle Corporazioni religiose non potè esser votata, e si dovetter chiudere non poche scuole secondarie unite ai seminarii di fronte a pretensioni di privilegi inconciliabili a mantener inviolata quell'uguaglianza d'ogni ordine di cittadini in faccia alla legge, che è la base su cui poggiano le nostre istituzioni politiche, è divenuto oltremodo urgente un sindacato scrupoloso delle fondazioni e dei legati spettanti al patrimonio delle scuole.

Per vero, se giovandosi dell'assistenza delle Deputazioni provinciali amministrative, come altresì della cooperazione dei Sindaci e delle Giunte municipali, cadun Consiglio provinciale scolastico saprà raccogliere informazioni accurate intorno alla rassegna suddetta, se darà un elenco completo dei legati e delle fondazioni al vantaggio dell'istruzione pubblica esistenti nella propria provincia, dall'insieme di siffatte indagini ne profitteranno senz'altro d'assai, per l'interesse della coltura nazionale, e Governo e Parlamento quando si discuterà di nuovo nella prossima sessione legislativa il principio dell'abolizione delle Corporazioni religiose, e come si porrà mano all'altra non men necessaria providenza legislativa del riorganamento de' pubblici studi. Le notizie chieste dalla Circolare 2 marzo 1865, n° 160, gioveranno inoltre a meglio praticare, in ordine alle scuole secondarie di non pochi seminarii, que' provvedimenti, che ragioni di giustizia, di convenienza politica e d'utilità sociale reclamano. Al quale oggetto riuscirà vantaggiosissima l'opera de' Consigli provinciali scolastici, ov'essi diligentemente cooperino col Governo nel rintracciar l'origine e la natura dei beni patrimoniali di cui sono forniti i seminarii, onde si giunga a compilare un catalogo esatto di quella porzione di tali beni di provenienza vuoi privata, vuoi municipale o governativa, che fu assegnata al fine di provvedere all'istruzione secondaria laica.

Non occorre dire come tali indagini, se vogliono esser condotte con risolutezza, debbono eziandio esser fatte colla massima convenienza badando sempre al loro scopo d'accertare l'esistenza d'alcuno dei legati e delle fondazioni sovraccennate, di conoscerne il carattere primitivo e lo stato presente, e di esaminare se abbiano un'applicazione conforme alla volontà dei loro autori.

Dopo questi riflessi lo scrivente non crede dover aggiunger parola perchè i Consigli scolastici, e quanti sono chiamati a coadiuvarli in

---

dati stipulati e assunti per detti motivi economici determinati. Sono atti civili le vendite che fa il proprietario, l'affittuario, il vignaiuolo delle derrate provvenienti e raccolte dal suo fondo: in qualunque modo faccia le vendite, anche al minuto, e anche dopo averle preparate ad una lavorazione. Sono atti civili le compere che faccia il negoziante di derrate, di merci, di mobili, di strumenti per uso immediato della sua persona, della sua famiglia, del suo patrimonio civile: anche le rivendite che egli facesse delle eccedenze (articolo 672, n° 1, § 2, 679, § 1). È un atto civile la vendita che faccia l'autore all'editore del manoscritto dell'opera per la pubblicazione, come di un prodotto delle proprie facoltà (1). »

L'autore continua porgendo una descrizione più completa degli atti commerciali; ma nel paragrafo che ho riferito egli ne ha condensato i caratteri più generali, quali sono proclamati con maggior accordo dalla giurisprudenza. Eppure è di tutta evidenza che qui non abbiamo ancora tutti gli elementi essenziali dell'atto commerciale: nè possiamo averli, attesochè un volume intiero non ce li potrebbe dare. E questa difficoltà non sarà superabile se non quando ai contraenti sia accordata piena ed ampia facoltà d'imprimere essi stessi all'atto loro, il carattere, e gli effetti commerciali o civili, secondo che torni utile al loro scopo, salve quelle eccezioni che sorgono imperiosamente dalla natura medesima delle cose. Frattanto, ciò che io credo sommamente desiderevole è che nelle quistioni dubbie sull'indole commerciale o civile di un atto, la giurisprudenza tenda essenzialmente a far predominare la prima sulla seconda: essendo, a mio avviso, di sommo interesse per lo sviluppo economico dello Stato che la procedura spedita e poco costosa della giurisdizione commerciale, e gli altri vantaggi che le sono particolari, vi estendano possibilmente il loro campo d'azione. E questa estensione può essere ottenuta agevolmente non solo coll'applicare l'impronta commerciale a quegli atti che più o meno chiaramente la possiedono, ma altresì coll'allargare per le persone la responsabilità degli atti che hanno per iscopo evidente, non una soddisfazione di bisogni individuali o domestici, ma un lucro; o che, a servirmi di un linguaggio più esatto, contengono un elemento visibile di speculazione. E ve ne sono ora moltissimi, che pure rimangono nella sfera della legislazione puramente civile.

(1) Cipelli, *Elementi*, vol. 1, pag. 31.

Non seguirò ora l'autore nell'esame dei capitoli correlativi alla capacità e all'esercizio del commercio (II), delle obbligazioni d'ordine inerenti alla professione di negoziante (III), dei commessi e degli institori di negozio (IV), e dei libri di commercio: nei quali egli ha raccolto ciò che di più inconcusso regna attualmente nella dottrina e nella giurisprudenza: e passerò senz'altro al secondo volume, consacrato alle Società commerciali.

È strano davvero a dirsi che in Italia dove sorsero, si può dire, le prime grandi società commerciali, e a cui appartiene specialmente l'onore della prima applicazione delle società in accomandita, non abbiamo ancora un buon trattato su questa parte così importante della vita e della legislazione commerciale. E il Cipelli ha fatto opera degna di somma lode a trattare questo argomento con maggiore estensione di quello che pareva dovesse comportare l'economia generale dell'opera. Non è già che il suo trattato delle società sia tale da potersi dire completo: naturalmente questo pregio non era da aspettarsi da un libro destinato specialmente agli studenti e ai commercianti. Ma nella povertà presente, non esito a dire che questo è il lavoro più considerevole che sia uscito in Italia sulle società. E in mezzo allo sviluppo gigantesco e meraviglioso che vanno prendendo le società commerciali anche fra noi, specialmente per le ferrovie, pei banchi, e via via, non posso a meno di far voti che un argomento di tanta importanza venga svolto con tutta l'ampiezza che merita.

E quale sia l'importanza delle associazioni industriali e commerciali lo dimostra con molta forza l'autore degli *Elementi* nel discorso preliminare in cui discorre delle *cause generatrici delle società*. Io non sono mai stato di quella scuola che vede nell'associazione la panacea universale applicata al benessere dell'umanità: e ho sempre pensato che anche questa leva potente della produzione economica, se non è adoperata con molta intelligenza e circospezione a scopi opportuni e speciali, cessa di essere feconda di quei beneficii che se ne ripromettono. Ma non per questo posso disconoscere quali risultati sono stati ottenuti, e quali dobbiamo aspettare per l'avvenire.

Come è noto, le forme principali dell'associazione commerciale sono: in nome collettivo, in accomandita, anonime, e in partecipazione. La legislazione francese ha instituito una nuova forma di società che equivale all'anonima, ma ne è distinta dal fatto che è dispensata dall'obbligo dell'autorizzazione governativa: è la società a responsabilità limitata. A questo proposito non sarà senza interesse il ricordare che il Governo imperiale ha presentato al Corpo legislativo un progetto di legge che ha per oggetto di riformare le disposizioni principali del Codice di commercio; e dopo un'attenta lettura non posso a meno di dichiarare che quel progetto è il migliore che io mi conosca in questa materia.

Il Cipelli comincia naturalmente con isvolgere le norme e condizioni generali del contratto di società, attingendole principalmente alle fonti del diritto comune. Senza disconoscere le modificazioni che apportano le consuetudini mercantili e le facoltà speciali riconosciute dalle leggi commerciali ai contraenti che si danno al traffico ed all'industria, è certo che, per tutto ciò cui la legge non provvede esplicitamente, si fa capo al diritto civile.

Se si dovesse fare una divisione razionale e netta fra le diverse società, bisognerebbe ripartirle in due classi, e sarebbero: 1° le società i cui membri sono responsabili e solidali in modo indefinito degli obblighi assunti dalla ragione o ditta sociale; 2° le società i cui membri non sono responsabili e solidali che fino all'ammontare di una quota stabilita nel patto sociale. Alle prime corrispondono le società in nome collettivo: alle seconde, le società anonime. Le società in accomandita stanno fra l'anonima e la collettiva, pigliando un po' dell'una e un po' dell'altra: e non ha, bisogna pur dirlo, nè i vantaggi dell'una, nè quelli dell'altra. L'autore esamina queste diverse forme di società, e di ciascuna descrive i caratteri, gli scopi, l'utilità. E se nulla dice di nuovo (chè in materie come questa la novità è raramente un titolo di lode), deve riconoscersi che non ha lasciato in disparte nessuna delle questioni cardinali che si discutono dalla scienza e sono decise dalla giurisprudenza italiana e francese.

La pubblicazione degli *Elementi di diritto commerciale* è dunque sommamente utile ed opportuna: e ce n'è bisogno. Le sommarie compilazioni del Boccardo e d'altri non potevano darci un buon trattato elementare di questo ramo importantissimo di legislazione. Se lo stile del Cipelli fosse più limpido e più corretto, il suo libro guadagnerebbe d'assai. Ma anche qual è, si legge con piacere e profitto. Ci rimane però sempre il desiderio di un corso completo di diritto commerciale, di un commento scientifico e pratico del nostro Codice; e facciamo voti che qualche valente giurisconsulto ne arricchisca la letteratura giuridica del nostro paese.

Poco spazio ne rimane, e ci duole, per dire di un altro buon libro testè edito in Torino da un operoso e diligente giovane, l'avvocato Michele Bertetti, sul *Contenzioso amministrativo in Italia.*

Egli è un largo ed erudito commento sulla nuova legge che testè uscì a riordinare e dare unità a questa parte della legislazione patria.

Ma a questo capo in cui sono svolti minutamente e colla diligenza del giureconsulto, lo spirito della legge, i *motivi* e il valore, desunti e spiegati specialmente sulle discussioni cui diede luogo nel Parlamento, a questo capo precede uno *Studio teorico, storico e pratico,* nel quale sono appunto rapidamente, ma con assai buona dottrina e savio criterio, tracciate le origini e le vicende del *Contenzioso amministrativo,* la storia in una parola e presso le altre nazioni, e in Italia sovratutto, di questo ramo di legislazione.

Non era certamente, come appare, negli intendimenti dell'autore, di scrivere un trattato scientifico che risolvesse alcuna delle grandi questioni storiche o giuridiche che l'argomento poteva offerire; ma nei più modesti confini nei quali volle stringere l'opera sua, può darsi vanto di avere scritto un buon libro, ricco di quella erudizione di schietta lega che ne rende praticamente utile la lettura e lo studio.

simili ricerche, si convincano della somma importanza del compito loro affidato, e quindi dell'aspettazione colla quale il Governo e il paese ne attendono i risultati.

Il Ministro NATOLI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella R. Accademia di belle arti di Carrara l'ufficio di professore d'ornato, retribuito con lo stipendio di annue lire 1200, s'invitano tutti coloro che intendessero di avere titoli per aspirarvi, a presentarli a questo Ministero entro il termine utile che viene fissato dalla pubblicazione del presente avviso sino a tutto il prossimo mese di agosto.

I titoli dovranno in ispecialità comprovare l'attitudine dei concorrenti all'insegnamento del disegno e della plastica ornamentale.

Firenze, li 12 giugno 1865.

Il Direttore capo della divisione seconda REZASCO.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

AVVISO DI CONCORSO.

Visto l'articolo 3° del regolamento 1° giugno 1862 relativo al conferimento dei semiposti gratuiti nei convitti governativi annessi ai licei ginnasiali;

Vista la lettera ufficiale del rettore di questo convitto nazionale di Campobasso colla quale si avverte di vacare in questo stabilimento n° due mezzi posti gratuiti governativi;

Il qui sottoscritto notifica:

1° Che il concorso per gli aspiranti ai suddetti due mezzi posti gratuiti verrà dato nei giorni 5 e 6 del venturo mese di settembre, ed avrà due specie di esami: 1° per iscritto; 2° orale.

2° Gli esami per iscritto verseranno in una composizione italiana ed in un quesito di aritmetica per gli alunni che hanno solamente compiuto il corso elementare, in una composizione italiana ed in una versione dal latino adattata alla classe rispettiva da cui provengono gli aspiranti, per tutti gli altri.

3° Gli esami orali verseranno sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati.

4° Gli aspiranti agli esami di concorso, a tutto il 30 del vegnente luglio dovranno presentare a questo rettore del Convitto i qui appresso documenti:

1° Una domanda scritta interamente di proprio pugno su carta da bollo di centesimi 50, in cui dichiareranno a quale classe di studi secondari intendono di essere ascritti;

2° L'atto di nascita da cui risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico i richiedenti non avranno età maggiore di 12 anni;

3° Un attestato degli studi fatti, onde per esso rilevarsi se gli aspiranti possono per lo meno essere ammessi alla 1ª classe ginnasiale;

4° Un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi una costituzione sana e scevra di malattie attaccaticcie;

5° Un attestato del Consiglio municipale in cui si dichiari: 1° la professione del padre; 2° il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia; 3° la somma pagata a titolo di contribuzione; 4° il patrimonio che il padre o la madre posseggono, se in beni stabili, in capitali, o fondi di commercio, in crediti iscritti o non iscritti, in proventi d'impieghi, o di pensioni.

Campobasso, 9 giugno 1865.

Il Prefetto DE CARO.

NOTIZIE ESTERE

— Si legge nel *Siècle*:

Lettere d'Italia c'informano che il Governo austriaco prepari la condanna al *carcere duro* d'uno fra i più distinti cittadini veneti il signor Alberto Herrera, come accusato d'aver avuto parte, coll'autore anonimo, nella compilazione di un importante scritto pubblicatosi col titolo: *La Venezia nel 1864*.

Ora questo libro edito dalla libreria Hachette, è opera esclusiva di uno scrittore francese, che noi abbiamo l'onore di conoscere, e che non ebbe in quel suo lavoro collaboratori di sorta: questo scrittore non conosceva prima d'oggi neppure di nome il signor Alberto Herrera.

I documenti accuratamente raccolti dall'emigrazione veneta somministrarono all'autore della *Venezia nel 1864* quegli ampi ragguagli da esso esposti.

GERMANIA. — Il ritrovo del Re di Prussia e dell'Imperatore d'Austria continua a preoccupare la stampa tedesca, la quale non mette più alcun dubbio circa all'abboccamento, rimanendo soltanto indeciso se avrà luogo a Carlsbad oppure a Gastein.

Quanto poi alla portata di un tale atto, mentre a Vienna non si vuol dargli grande importanza, e sarebbe, si dice, un atto di cortesia dell'imperatore Francesco Giuseppe verso il regale suo ospite, a Berlino non si fa punto un mistero della speranza che abbia a sortirne un accordo fra i due sovrani delle due grandi potenze tedesche.

Gli è la presenza del principe di Augustenburgo nei Ducati che è cagione del disaccordo frai i gabinetti di Berlino e di Vienna.

Se è vero quanto scrive la *Gazz. di Colonia*, il signor Bismark in suo cuore non sarebbe troppo malcontento di trovare nel soggiorno del pretendente un pretesto per ritardare la convocazione degli Stati.

Il corrispondente di Berlino scrive in proposito a quel giornale: « È noto oramai che la Prussia non si dà troppa premura per le elezioni, e che probabilmente nell'interno del suo gabinetto essa gode che il duca, rifiutandosi a partire, le fornisca pretesto di porre il suo allontanamento come condizione che debba assolutamente precedere la convocazione degli Stati. »

La *Nord Deut. Zeitung* smentisce le asserzioni dei giornali dello Schleswig ed Holstein, i quali pretendevano che la missione del principe Hohenloe non avesse altro scopo che quello di suscitare l'agitazione elettorale, provocare l'allontanamento del principe di Augustenburgo, e preparare la retrocessione della parte settentrionale dello Schleswig alla Danimarca.

A tal proposito, dopo aver mostrato l'insussistenza di queste voci, l'organo semi-officiale soggiunge: « Noi siamo convinti che il governo prussiano non si lascerà distrarre da queste manovre, ma continuerà a trattare con uguale giustizia le due nazionalità nei Ducati, ed a proteggere l'una e l'altra contro una reciproca oppressione. »

AUSTRIA. — A meno che non sorgano casi imprevisti, l'imperatore Francesco Giuseppe non ritornerà più in Ungheria che per prendervi la corona di re. A tale uopo vennero già dati gli ordini di ricostituire la guardia nobile ungherese stata disciolta nel 1848.

Il rescritto reale per la convocazione della Dieta ungherese sarà pubblicato, dicesi, il giorno 2 dell'entrante mese. La pubblicazione venne ritardata perchè non si credette conveniente il farla seguire in un tempo nel quale durava ancora il governo eccezionale, che deve cessare appunto col 1° luglio.

La Dieta sarà convocata pel giorno 23 ottobre.

Quanto alla attitudine dell'Austria, rapporto al principe d'Augustenburgo, ecco quanto si scrive da Lipsia alla *Deut. Zeitung*: « Il signor di Vittenbruck, che rappresenta gli interessi del duca di Augustenburgo, ha ricevuto dal conte Mensdorff, l'assicurazione positiva che l'Austria dal canto suo, non solo non solleverà alcun ostacolo al soggiorno del duca nei Ducati; ma che essa non soffrirà che insorgessero d'altra parte delle difficoltà a tal riguardo.

« Pure la corte di Vienna ha espresso nel medesimo tempo la ferma speranza che il duca si asterrà scrupolosamente da ogni qualunque atto politico che potesse dar pretesto a legittime lagnanze sia per parte di altri pretendenti, sia da parte delle potenze che attualmente possedono di fatto la sovranità nei Ducati.

« Il signor Mensdorff ha particolarmente insistito perchè il duca abbia ad evitare di esercitare una influenza qualunque sul risultato delle prossime elezioni, affinchè non si possa trarne argomento contro la sincerità del voto delle popolazioni. »

BELGIO. — È noto come il procuratore del re abbia dimandato alla Camera dei rappresentanti nel Belgio la facoltà di poter sottoporre a processo il deputato Delael ed il ministro della guerra deputato Chazal, rei di aver violato la legge sul duello.

Nella seduta del 24, sulla proposta della Commissione stata nominata per riferire sulla dimanda del signor Leclercq, procuratore del re, la Camera, all'unanimità dei deputati presenti, ha accordata la chiesta facoltà.

Si crede che i due prevenuti saranno condannati in contumacia, e poi graziati dal re.

Il generale Guillaume venne chiamato a sostituire temporaneamente al Ministero della guerra il generale Chazal, il quale come imputato, pendente il processo, non potrebbe sedere nel Consiglio della Corona.

AMERICA DEL SUD. — Le ultime corrispondenze di Buenos Ayres parlano dei preparativi di guerra che si vanno facendo dalle due parti.

Il Paraguay tende a fortificarsi a Corrientes, dove attenderà l'inimico; le sue forze si calcolano ascendere da 40 a 50 mila uomini quando riesca a porre sotto le armi il dodici per cento della popolazione.

L'armata alleata sarà forte di cento dieci mila uomini, ottanta mila dei quali li fornirebbe il Brasile, venticinque mila la Repubblica Argentina, cinque mila l'Uruguay.

Sullo scopo di questa guerra ecco quanto si scrive all'*Agenzia Havas Bullier* da Buenos Ayres:

« Per la repubblica Argentina la guerra è un pretesto per risolvere una questione interna; Buenos-Ayres non ha nulla a guadagnare direttamente da una guerra contro il Paraguay.

« La questione interna è fondata su di un credito di cinquanta milioni di franchi carpito alle provincie, e che va a spirare nel 1865.

« Rinunziare a questa somma, per Mitre val quanto romperla con Buenos Ayres e perdere la presidenza.

« Per mantenere per altri cinque anni questa imposta e conservarsi al potere, Mitre ricorse alla guerra, strinse alleanze che gli daranno le forze e l'occasione, sotto pretesto del pericolo della pubblica salute, di far accettare alle provincie Argentine la soluzione che loro conviene nella duplice questione della capitale definitiva della repubblica, e della garanzia del bilancio della provincia di Buenos Ayres mediante il reddito delle provincie.

« Gli è ben vero che il generale Mitre e la stampa officiale danno per motivo della guerra la convenienza di eccitare nel Paraguay la rivoluzione del maggio 1810 contro la Spagna.

« Ma questo motivo non esiste. Il Paraguay ha proclamata la sua indipendenza nel 1813, prima di Buenos Ayres che la proclamò tre anni più tardi, e d'allora in poi il Paraguay si governò in nome della sua sovranità nazionale. La Costituzione del Paraguay è del 1844, quella di Buenos Ayres è del 1854.

« Un altro pretesto della guerra si vuol trovare nell'essere stata iniziata dal Paraguay senza averne fatta precedere la intimazione, mentre Mitre la ricevette pochi giorni dopo che era stata proclamata alla Assunzione, e solo la tenne segreta per sollevare la pubblica indignazione contro la pretesa perfidia del Paraguay.

« Quanto al Brasile, la guerra contro il Paraguay gli serve per rivendicare colle braccia e col sangue degli Argentini e degli Orientali la provincia di Matto Grosso, indebolendo così in una sol volta tre repubbliche, il cui territorio fluviale gli sta soverchiamente a cuore. »

A Buenos Ayres regna del resto il più vivo entusiasmo, e qui hanno lor centro gli unitari, i quali vi vorrebbero conservata la capitale che sin ora non è che provvisoria.

Nelle provincie si trova sparso il partito federale, geloso della supremazia di Buenos Ayres, e che vorrebbe ad ogni costo che il congresso, che di qui a due anni sarà chiamato a proclamare la capitale definitiva della confederazione Argentina, avesse a sceglierne un'altra.

Il generale Urquiza è alla testa del partito dei confederati, Mitre degli unitari.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

R. Accademia di Medicina di Torino. — Sedute dei 7, 21, 28 aprile, del 5, 12, 26 maggio, del 2, 9, 16 giugno 1865. — Presidenza Demarchi.

Nelle sovraindicate sedute, quasi esclusivamente, si agitò la questione sulle misure più opportune da adottarsi in un ospedale allorquando, in mezzo ai malati che vi sono raccolti, si manifestino casi di vaiuolo. Riputavano alcuni soci essere partito preferibile quello di ritenere nelle infermerie comuni i vaiuolosi; altri, quello di collocarli in apposite sale. Consideravano gli uni: non essersi, innanzi tutto, in alcuni spedali in cui era stata accettata la disseminazione dei vaiuolosi nelle comuni sale, avvertita di frequente nè la propagazione, nè la gravezza della malattia; poi, in causa della preservatrice vaccinazione, non potersi riguardare il vaiuolo come un'altra malattia contagiosa, o come già fu in passato; essere impossibile l'isolamento assoluto; inefficace il relativo; nelle sale esclusive pei vaiuolosi temibile l'infezione, e in alcuni casi essersi, per vero, osservato in esse una mortalità superiore all'ordinaria; da ultimo, diffondersi talora il vaiuolo per cagioni che non sembrano e non sono in rapporto con la sola sua contagiosità. Concludevano quindi per la disseminazione dei vaiuolosi nelle comuni infermerie, in mezzo agli altri malati.

A queste considerazioni, altri opponevano: doversi rettificare certi fatti relativi alla poca comunicazione o poca gravezza del vaiuolo nelle sale di alcuni spedali; ma ad ogni modo quei fatti non infirmare i fatti contrari altrove largamente e più frequentemente constatati; essere il vaiuolo nelle comuni infermerie pericoloso non pure ai malati, ma a quei molti che per diversi uffici vi accedono liberamente; uno degli elementi di sviluppo del vaiuolo essere innegabilmente la ragione dei rapporti delle cose e delle persone; essere quindi logico di provvedere a menomare la diffusione col sopprimere, nei limiti della possibilità, l'operare di siffatta cagione; negli spedali di quasi tutta Europa separarsi i vaiuolosi dagli altri infermi; doversi i vaiuolosi collocare in sale salubri: non essere state tali quelle in cui potè verificarsi una mortalità maggiore dell'ordinaria; infine, in sale salubri e ventilate non potersi temere quell'ignota quiddità che appellano infezione. Concludevano quindi per la separazione dei vaiuolosi dagli altri infermi, per l'isolamento di quelli, da farsi nel miglior modo possibile, e proponevano alcune pratiche norme da usarsi per le sale che venissero designate al loro esclusivo ricovero ed alla loro cura.

L'Accademia, non trovando ragioni per ripudiare le massime accolte finora nella scienza siccome più fondate ed attendibili per sostituirvene altre contrarie, votava, a grande maggioranza, le ultime sopradette conclusioni.

Nel corso di tale tornata l'Accademia udiva dal socio Perosino un rapporto sul compendio di farmacologia veterinaria dei professori Chiappero e Bassi; e sull'opuscolo del dottor Bizzozero intorno le cellule cigliate del reticolo malpighiano della epidermide, delle mucose e dei cancroidi, l'uno accurato lavoro, ricco di osservazioni e di esperienze, l'altro confermativo della minuta e raggiata strictura della membrana delle cellule: udiva dal socio Cortese un rapporto sulle opere di Oscar e J. Heyfelder relative alle refezioni; e sul corso delle lezioni di anatomia applicata alla ginnastica, che testè pubblicava il dottor Alberto Gamba, in sussidio della giovanile educazione. Dal socio Martorelli aveva contezza di un'egregia memoria del professore Gianelli intitolata: *La vaccinazione e le sue leggi in Italia*; dal socio Trompeo della *Guida pratica* d'igiene nautica mercantile del dottor Bruzza; dal socio Sella dell'opuscolo Valerio sulle terme di Saint-Moritz; dal socio Rizzetti sulla società chimico-farmaceutica italiana di Torino, istituita per la provvisione delle materie prime e per la preparazione dei composti farmaceutici. Dal socio Peyrani infine era informata di un secondo rapporto medico del dottor Antonelli di Roma relativo all'infermeria degli emigrati in Torino, e di un lavoro del dottor Loureiro sulle malattie oculari da lui curate in Lisbona nello spedale di S. José.

L'accademia nominava altresì a suo socio ordinario il professore Chiappero; a socio onorario il dottor cavaliere Giuseppe Balestra, ed i dottori Bruzza e Gambari a soci corrispondenti.

Il Segretario Generale A. ZAMBIANCHI.

FESTA MILITARE AL CAMPO DI SAN MAURIZIO. — Ieri, 24 giugno, l'esercito celebrava, dal Cenisio agli estremi lidi siculi, la gloria delle armi italiane.

Nelle città e sui campi di esercitazione, con riviste e manovre, si ricordavano gli allori che raccolse a San Martino l'esercito sardo; commemorazione codesta che ottiene il doppio scopo di onorare la virtù degli antichi soldati, e di essere sprone al valore dei giovani.

Al campo di San Maurizio, la divisione, agli ordini del generale conte di Pettinengo, volle fare una festa che lasciasse la più gradita impressione in tutti coloro che ne furono testimoni. — Nelle prime ore del giorno, la divisione assisteva alla messa. Seguiva la rivista; poscia, S. A. R. il duca d'Aosta, invitato a lasciare il comando del suo reggimento, prendeva posto per assistere allo sfilare delle truppe. E qui ci rincresce di non poter riferire il bellissimo discorso che il generale di Pettinengo indirizzava alla sua divisione. Giova sperare che quelle generose parole, improntate di militare eloquenza, saranno date alle stampe.

Nel pomeriggio cominciarono le varie gare di scherma, tiro a segno, ginnastica, cui presero parte col più grande successo i rappresentanti dei vari reggimenti. Li incitava la presenza dell'augusto Principe che colla munificenza a tutti nota, volle raddoppiare i premi stabiliti nel programma.

Alle 5 pomeridiane, tutti i sotto ufficiali prendevano posto ad un gran banchetto. Erano disposti intorno a sei tavoli, sotto altrettante tende. Nel mezzo di esse si ergeva un monumento commemorativo delle patrie battaglie, tutto adorno di trofei d'armi.

Sublime spettacolo era di vedere quei prodi, avvezzi alle più aspre fatiche, abbandonarsi per poche ore alla più franca gioia, irrompendo costantemente nelle grida di: *Viva il Re!! Viva l'Italia!! Viva il Principe Amedeo!!* Molti brindisi furon fatti, mercè la generosità dell'amato Principe, e cui nel levare le mense, un basso ufficiale indirizzò brevi parole a nome di oltre 300 suoi compagni.

« Un solo voto » diss'egli, « ci comprende tutti in « questo giorno, ed è che al grido di: *Viva il Re e l'Italia!* l'Altezza Vostra ci conduca a pugnare le ulti« me battaglie della nostra indipendenza!! »

Finiva la festa in mezzo a mille ricreamenti diversi, cui prendevano parte tutti i soldati: corse con e senza armi, giuochi di prestigio, spettacoli di marionette, pantomime, e infine fuochi di artificio ed una serie di palloni areostatici, egregiamente diretti dal capitano Tibezzi di stato-maggiore.

ULTIME NOTIZIE

Questa mattina S. M. ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

— V'è un punto del programma del ministero O'Donnell, scrive la *Presse*, il quale sembra dover ottenere un'adesione unanime; intendiamo quello del riconoscimento dell'Italia. Tal questione il nuovo ministero l'ha trovata per alcun rispetto già decisa quando giunse al potere.

Già da parecchi giorni gli uomini politici se ne preoccupavano; se ne discorreva persino nelle sale od alla tribuna delle Cortes; da diverse parti affermavasi essere ben avviate le trattative. Il riconoscimento del Regno d'Italia adunque, all'ora presente, e prima che sia divenuto un atto officiale nelle regioni diplomatiche, è un fatto compiuto nella pubblica opinione.

— La *Patrie* del 27 dice:

Il dispaccio statoci trasmesso dall'*Agenzia Havas* riguardo al programma del nuovo ministero spagnuolo è inesatto nella parte che riguarda il senato, il quale rimarrà costituito quale è al presente, e per conseguenza non avrà quel carattere elettivo che gli veniva attribuito dal dispaccio medesimo.

— Il *Fremdenblatt* sulla fede di un dispaccio telegrafico del 23 giugno, da Berlino, dice che il signor Bismark visto il mal esito de' suoi sforzi per concludere un trattato di commercio fra l'Italia e lo Zollverein, vale a dire pel riconoscimento dell'Italia da parte degli Stati componenti lo Zollverein, avrebbe l'intenzione di proporre alla Dieta Germanica la ricognizione del Regno d'Italia prima che gli Stati secondari tedeschi non abbiano presa alcuna risoluzione in proposito.

— In una delle ultime sedute della Dieta a Francoforte, l'incaricato d'affari spagnuolo, col mezzo del presidente di quella, annunziò l'abbandono dell'isola di San Domingo per parte del governo della regina.

— Il giornale *Les Nouvelles de Hambourg* hanno da Berlino che i sindaci della Corona avrebbero dichiarato, con 11 voti contro 7, che i diritti di sovranità spettanti all'Austria ed alla Prussia sui Ducati, in virtù del trattato di Vienna, debbano attribuire alle dette potenze, il possesso dei Ducati fino a quando non siano presentati da altri dei titoli migliori.

— I novellieri, dice il *Pays*, mossero ieri l'altro, gran rumore alla Borsa per un preteso articolo del *Morning-Post*, dello *Stendard* o dell'*Herald*, col quale s'annunziava che in un'adunanza dei capi militari e degli uomini politici americani i più reputati, questi si sarebbero dichiarati favorevoli alla dottrina di Monroe, rispetto al Messico.

In queste dicerie non vi è parola di vero; quei giornali danno invece notizie d'America nel senso più pacifico e conciliativo sotto ogni aspetto.

— Lettere da Pietroburgo fanno credere che nel mese di agosto si avrà nei porti della Francia anche la visita della flotta corazzata russa.

La squadra inglese che dapprima doveva recarsi a Cherbourg, si porterà invece direttamente a Brest ove si troverà il 15 agosto, festa dell'imperatore.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 27.

L'*Epoca* assicura che si tratta di spedire come ambasciatore a Parigi il duca di Latorre o Isturitz, nel caso che l'ambasciatore attuale, signor Mon, dovesse essere richiamato.

Nuova-York.

Nessuna notizia politica. — Oro 142.

Torino, 27.

Rendita italiana (fine corrente) . — 66 40
Certificati dell'ultimo prestito . — 68 —

Parigi, 27.

Clermont Ferrand, candidato dell'opposizione, venne eletto deputato con 14,000 voti contro 12,000.

BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 26	27
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura) . . .	66 37	66 32
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura) .	95 70	95 30
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura) .	89 7/8	90 —
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	66 70	66 60
Id. (fine mese) .	66 65	66 57
Id. (fine pross.) .	66 95	66 80
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	725	712
Id. italiano	395	—
Id. spagnuolo	463	460
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	308	307
Id. Lombardo-venete .	218	486
Id. Austriache	413	420
Id. Romane	247	232
Obbligazioni strade ferrate Romane . . .	218	217
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	—	—

Vienna, 28.

L'arciduca Ranieri ha dato le dimissioni dalla presidenza del Gabinetto. Venne rimpiazzato da Mensdorff. Maylath ha sostituito il conte Zichy come cancelliere d'Ungheria. Assicurasi che Schmerling, Frank, Mecsery, Lasser, Hein e Nadasdy abbiano dato le loro dimissioni.

Dicesi che Belcredi sarà nominato ministro di Stato.

Parigi, 27.

La *Patrie* annunzia che i capi degl'insorti peruviani hanno offerto di sottomettersi, ed assicura che il presidente sia disposto ad agire verso di loro con moderazione.

Notizie da Haiti recano che il presidente Geffrard farà probabilmente la guerra per annettere ad Haiti la Repubblica Domenicana.

TEATRI

ARENA GOLDONI, ore 5 1/2 — La drammatica compagnia di Achille Dondini rappresenta: *Coll'onore non si scherza — Le donne curiose.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Compagnia equestre dei fratelli Guillaume.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze il 27 giugno.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 755, 8	mm 752, 5	mm
Termometro centigrado	24, 0	30, 0	
Umidità relativa	81, 0	60, 0	
Stato atmosferico	ser. e nuv. all'orizz.	sereno e nuvoli	
Vento direzione	SO	NO	
Vento forza	quasifort.	quasifort.	

Temperatura: Massima + 31,3; Minima + 16,3

Minima nella notte del 28 + 16,3

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 28 giugno 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
5 % god. 1 Gen. 65	66 30	66 27 1/2	66 65	66 62 1/2	» »	» »	Livorno	8	100 »	99 7/8
Sottoscrizione 5 %	» »	» »	» »	» »	68 20	» »	Detto	30	99 1/2	99 1/4
3 % god. 1 Ott. 64	42 10	42 05	» »	» »	» »	42 10c.	Detto	60	99 »	98 5/8
Imprestito Ferriere » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	88 »	» »	Roma	30	506 »	503 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	103 »	» »	Bologna	30	99 3/5	99 1/4
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 64	1725	1718	» »	» »	» »	1725 f.l.	Ancona	30	99 3/5	99 1/4
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Napoli	30	99 3/5	99 1/4
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Milano	30	99 3/5	99 1/4
Obb. Tabacco 5 % » 1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »	Genova	30	99 3/5	99 1/4
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	76 »	75 3/4	76 40	76 1/8	» »	» »	Torino	30	99 3/5	99 1/4
Obblig. 3 % dette » 1 »	222 1/4	222 »	» »	» »	» »	222con.	Venezia e f. g.	30	246 »	244 1/2
» 3 % » » 1 Mar. 64	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Trieste	30	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 64	» »	» »	» »	» »	52 »	» »	Detto	90	» »	» »
							Vienna	30	» »	» »
Obb. dette tutte pagate 1 Gen. 65	375 1/2	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	» »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Dic. 64	87 1/4	87 »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30	» »	» »
Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	» »	87 fc.	Detto	90	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Gen. 65	72 3/4	72 1/4	» »	» »	85 »	» »	Francoforte	30	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 63	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Lug. 63	» »	» »	» »	» »	215 »	» »	Amburgo	90	» »	» »
Dette demaniali 1 Aprile	383 »	382 1/2	» »	» »	182 »	» »	Londra	30	25 18	25 »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	24 95	24 80
Mot. Barsanti Matteucci 1ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30	100 »	99 1/2
» » 2ª Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/2	99 »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	67 »	» »	Lione	90	99 1/2	99 »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	42 1/2	» »	Marsiglia	90	99 1/2	99 »
							Sconto Banca 5 %			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. — 66, 30, 27 1/2 fine corrente — 66. 60, 62 1/2, 65 fine luglio.
Prezzi di compensazione. — *Rendita* 5 % 66, 30: 3 % 42, 10. — Banca 1721. — Azioni Livornesi 75 7/8. — Obbligazioni Livornesi 222. — Maremmane 72 1/2. — Demaniali 382 3/4.

Il Sindaco NUNES-VAIS.

STATUTO DELLA SOCIETA' ANONIMA

PER

ASSICURAZIONI MARITTIME

COL TITOLO

COMPAGNIA ANDREA DORIA

COSTITUITASI IN GENOVA LI 17 MARZO 1865

con instrumento rogato dal notaio Luigi Paolo Bosello

Approvato dal Governo con R. Decreto 23 aprile 1865

Art. 1°

È stabilita nella città di Genova una Società Anonima per le Assicurazioni marittime col nome di *COMPAGNIA ANDREA DORIA*, e sotto questo nome dovranno farsi tutte le operazioni per conto della medesima. Il fondo capitale della Società non potrà essere minore di lire italiane trecento mila, nè maggiore di lire italiane quattrocento mila, diviso in azioni di lire italiane dieci mila ciascuna. Ogni socio non sarà obbligato che per il numero delle azioni che avrà sottoscritto nell'instrumento, cioè per l'ammontare delle stesse, per le quali sarà interessato. Compiuta la sottoscrizione di numero trenta azioni il contratto sarà obbligatorio, ed i signori direttori amministratori dovranno domandarne l'approvazione dal R. Governo, restando in facoltà d'accettare in nome della medesima le variazioni e modificazioni che alla stessa venissero fatte, e durerà per anni dieci consecutivi, principiando dal giorno del deposito che ne verrà fatto al Tribunale di commercio di questa città colla sanzione Reale: prima del quale termine nessun socio potrà sciogliersi o ritirarsi dalla medesima.

La sua sede sarà in Genova.

Art. 2°

La Direzione ed Amministrazione della Società resta affidata ai signori Enrico Odero di Giuseppe e Giuseppe Novella di Giacinto, tanto congiuntamente che separatamente, ed in modo che quello che l'uno avrà cominciato, potrà essere dall'altro terminato. Essi soli avranno la firma della Società e firmeranno come Direttori della stessa, al quale oggetto restano rivestiti di tutte le più ample facoltà necessarie al disimpegno delle loro funzioni, e così di sottoscrivere a nome e per conto della Società qualunque assicurazione marittima, regolarne gli storni, le avarie, i sinistri, e di ricevere e ricuperare danari, merci, effetti ed altro, e tutto quanto insomma appartenesse alla Società medesima, dandone gli opportuni discarichi; come pure di tenere corrispondenza nello Stato e fuori.

Avranno facoltà di eleggere avvocati, procuratori, causidici, arbitri, transatori e compositori amichevoli, sia qui che all'estero per promuovere e curare gl'interessi della Società, evitando per quanto sarà possibile la via giuridica; avranno insomma tutte e singole le facoltà che loro potranno competere in assoluta loro qualità di modo che mai non si possa loro obbiettare nè in giudizio nè fuori il difetto di facoltà ed autorità.

Art. 3°

I Direttori non potranno mai assumere per conto della Società un rischio eccedente il sette per cento sul capitale della medesima; resta però necessariamente affidato alla loro prudenza e circospezione il rischio cosidetto *in quoris*, ossia bastimento non dichiarato. Essi avranno pure la facoltà di fare riassicurare in questa od in qualunque altra piazza, in tutto od in parte, qualsiasi rischio che avessero assunto per conto della Società.

Art. 4°

Alla fine di ogni anno sociale ed entro i due mesi successivi si farà dai signori Direttori il bilancio della Società che sarà visibile a tutti gli Azionisti nello Scagno della stessa. Tale bilancio potrà essere, in forma d'estratto, autenticato dal notaro cancelliere della Società, eletto nella persona rogante il presente instrumento, rimesso al R. Tribunale di commercio di Genova, ed anche alla Camera di commercio. Nella formazione di tale bilancio e sugli utili netti risultati dovrà essere prelevato il dieci per cento a favore de'direttori, divisibile fra loro in eguale porzione e sarà pure prelevato un fondo di riserva uguale ad un maggiore rischio in corso, sottoscritto dai direttori per conto della Società, il quale fondo sarà destinato a far fronte alle passività eventuali della stessa; e la somma restante dopo tali prelevamenti sarà ripartita fra i soci a prorata del loro interesse. Gli utili così ripartiti non saranno più soggetti a rischio alcuno per le perdite che potessero in seguito verificarsi.

Art. 5°

Resta nominato inspettore della Società e cassiere responsabile il sig. Giuseppe Odero fu P. S., presso il quale i signori direttori dovranno versare giornalmente quanto vi sarà di esatto; questi dovrà vigilare la tenuta dei libri della medesima, ispezionare i bilanci e tutto quanto può avere riguardo al buon andamento della Società, e dovrà essere consultato dai Direttori per tutti gli interessi più gravi ed importanti della medesima.

Art. 6°

Sono assegnate per spese di scagno, cioè fitto, stampati, carta, commessi, associazioni ai giornali e libri timbrati a norma di legge, lire tremila. I direttori, oltre la percezione del dieci per cento sugli utili netti della Società, godranno di uno stipendio annuo a ragione di due per cento sull'ammontare delle azioni, ripartite fra loro in eguale porzione.

Art. 7°

Nessuno de' soci potrà cedere, alienare o trasferire in altri le proprie azioni senza il consenso ed approvazione dei direttori e di due fra i soci maggiori interessati della Società e per atto notarile, in difetto di che il socio alienante non sarà mai liberato dagli obblighi assunti col presente contratto, e sarà responsabile verso la Società come se la cessione non fosse avvenuta.

Art. 8°

In caso di morte, che Dio tenga lontana, di alcuno dei soci, le di lui azioni potranno essere trapassate ne' di lui eredi, od in altro di essi, qualora ne sia fatta domanda entro trenta giorni, ed ottenuta l'approvazione dei direttori e di due fra i soci maggiori interessati, in caso diverso si aggiusterà il conto del socio defunto, terminato però che sarà ogni rischio e pendenza in corso a carico o profitto dello stesso. In caso poi di fallimento ed insolvibilità notoria di alcuno de' soci, cesserà quindi d'essere interessato nella Società, e gli si aggiusterà il conto come di ragione.

Art. 9°

Venendo a mancare alcuno de'suddetti direttori amministratori, o l'inspettore, si convocheranno i soci in adunanza generale, per provvedere alla nomina di un nuovo direttore, od inspettore.

Art. 10.

Le convocazioni delle assemblee generali si faranno dai direttori per mezzo di apposito invito, che sarà trasmesso direttamente al domicilio de' soci, o per mezzo della posta cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Qualunque deliberazione dell'adunanza generale non potrà aver vigore, se non sarà presa alla maggiorità di tre quarti almeno de' soci intervenuti all'adunanza e se questi non vi avranno rappresentato almeno la metà del capitale sociale. Ove la prima adunanza riesca infruttuosa, sarà valida qualsiasi deliberazione presa nella seconda, ristrettivamente però agli affari da trattarsi nella prima adunanza, da enunciarsi nella detta seconda convocazione, che dovrà esser dato agli azionisti nel modo stabilito per la prima. L'inspettore avrà eziandio la facoltà, qualora il giudicasse conveniente, di poter chiamare un'assemblea generale, « e dovrà convocarla qualora gliene venga fatta domanda « scritta, e motivata da azionisti rappresentanti almeno un terzo delle azioni « sottoscritte ». L'azionista non ha che un voto, qualunque sia il numero delle azioni che rappresenta in proprio, o con mandato di altro azionista.

Art. 11.

Nel caso, che Dio non voglia, la Società soggiaccia a delle passività, saranno queste ripartite fra i soci a prorata del loro interesse, e ne saranno con tutta sollecitudine informati dai direttori, mediante uno stato attivo e passivo che sarà loro comunicato, ed occorrendo i fondi per affrontare siffatte passività dovranno essere forniti dai soci a prorata come sopra, mediante un mandato spiccato dai direttori sui medesimi a giorni trenta data, che sarà cura degli stessi d'incassare. Nel caso poi, che Dio allontani, le perdite della Società ascendessero alla metà del capitale, i direttori sospenderanno immediatamente le operazioni di sicurtà, e formeranno uno stato attivo e passivo della Società, che sottometteranno ai Soci convocati in adunanza generale per prendere quelle deliberazioni che si ravviseranno più convenienti nell'interesse della Società.

Art. 12.

Una copia del presente contratto, e della Reale sanzione, in autentica forma sarà depositata al regio Tribunale di commercio prima che i signori direttori comincino le operazioni, e si adempieranno le altre formalità dalla legge prescritte.

Art. 13.

E per l'esecuzione dei patti, condizioni ed obblighi di cui sopra, i signori soci che sono domiciliati in Genova, eleggono domicilio nella casa di loro rispettiva abitazione, e quelli domiciliati altrove, eleggono domicilio in questa Città, e presso del notaro cancelliere della Società.

Art. 14.

« Le cariche sociali sono sottoposte alla revocabilità, ai termini del Codice « di commercio ».

Art. 15.

« La Società è in obbligo di far constare autenticamente, nel termine di tre « mesi dalla pubblicazione del Reale Decreto, presso il Tribunale di commercio « di Genova del seguito versamento del decimo del capitale sociale collocato».

Art. 16.

« Gli statuti sociali dovranno essere pubblicati a cura e spese della Società « nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* unitamente al Regio Decreto, nello stesso « termine avanti stabilito ».

Art. 17.

« La Società sarà invigilata dal Governo, e contribuirà nelle spese commis- « sariali per annue lire cento cinquanta ».

Nota. — I paragrafi virgolati, sono le aggiunte fatte dal Governo di S. M. con R. Decreto del 23 aprile 1865.

EENCO DEGLI AZIONISTI

Nome		Azioni		L.
Enrico Odero di Giuseppe	p.	2	*Azioni*	L. 20,000
Giuseppe Novella di Giacinto		1	»	» 10,000
Giuseppe Odero fu Paolo Sebastiano		2	»	» 20,000
Enrico Rossi fu Girolamo		1	»	» 10,000
Paolo Odero fu Paolo Sebastiano		1	»	» 10,000
Antonio Rossi fu Girolamo		1	»	» 10,000
Fratelli Massa fu Bartolomeo		1	»	» 10,000
Luigi Ghigliazza fu Agostino		1	»	» 10,000
Nicolò Tagliaferro fu Giovanni Battista		1	»	» 10,000
Luigi Giuseppe Odero fu Paolo Sebastiano		1	»	» 10,000
Prospero Mofino fu Francesco		1	»	» 10,000
Isola e Cavalleri		1	»	» 10,000
Michele Saccomanno fu Stefano		1	»	» 10,000
Ghisolfi e C.		1	»	» 10,000
Lorenzo Remondino fu Giovanni		1	»	» 10,000
Eurico Scerno fu Tommaso		1	»	» 10,000
A riportarsi . . . *Azioni*		18		L. 180,000

Nome	Azioni		L.
Riporto . . . *Azioni*	18		L. 180,000
Favre e Paganelli	1	»	» 10,000
Nicolò Migone fu Domenico	1	»	» 10,000
Angelo Ferrari fu Bartolomeo	1	»	» 10,000
Francesco Ferrari fu Bartolomeo	1	»	» 10,000
Giuseppe Zolezzi fu Sebastiano	1	»	» 10,000
Emilio Revello fu Paolo	1	»	» 10,000
March. Benedetto Migliorati fu marchese G. B.	1	»	» 10,000
Domenico Rossi fu Girolamo	1	»	» 10,000
Elisa Rossi, vedova di Paolo Casaretto	1	»	» 10,000
Giacinto Novella fu Emanuele	1	»	» 10,000
Edoardo Bignami di Francesco	1/2	»	» 5,000
Fratelli Stagno fu Giovanni	1/2	»	» 5,000
Luigi Brusco fu Giovanni Battista	1/2	»	» 5,000
Fratelli Pagano fu Giacomo	1/2	»	» 5,000
Azioni	30		L. 300,000

226 EDITTO.

Si rende pubblicamente noto, per tutti li effetti di ragione, che la signora Vittoria Amerighi vedova Schiegel, attendente alle cure domestiche, dimorante in Firenze, nella sua qualità di tutrice legittima delle signore Maria e Giuseppa Schiegel figlie sue, e del fu signor capitano Federigo Schiegel, e in quanto occorra anche in proprio, con atto esibito nella Pretura del Quartiere Santo Spirito di questa città li 17 giugno 1865, registrato a Firenze li 17 detto, reg. 19, fog. 103, numero 2794, ricevuto lire 4, 40, ha dichiarato in detti nomi ed in proprio di astenersi dalla eredità intestata del predetto signor capitano Federigo Schiegel, defunto in Vienna, d'Austria, nel dì 24 dicembre 1864, respettivo padre e marito.

Dalla Cancelleria della Pretura di Santo Spirito di Firenze, li 20 giugno 1865.

B. Bozzolini.

219 EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo signor auditore Vincenzo Pallavicini, giudice commissario al fallimento di Cesare Coen, sono invitati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 12 luglio prossimo a ore 11 precise nella camera di Consiglio del secondo turno civile di questo Tribunale di prima istanza per procedere alla nomina del sindaco definitivo, qualora non abbia luogo concordato; con dichiarazione che nel caso di loro contumacia il tribunale provvederà nei modi di ragione ai termini del Codice di commercio.

Dalla Cancelleria del Tribunale di prima istanza di Firenze, il 27 giugno 1865.

G. Manetti.

220 EDITTO.

D' ordine dell' illustrissimo signore auditore Bernardino Landi, giudice commissario al fallimento di Angiolo Raffaello Gori, sono intimati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 18 luglio prossimo a ore 11 precise nella Camera di consiglio del secondo turno civile di questo tribunale per procedere alla nomina del sindaco definitivo, qualora non abbia luogo concordato; con dichiarazione che nel caso di loro contumacia il tribunale provvederà nei modi di ragione ai termini del Codice di commercio.

Dalla Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 26 giugno 1865.

G. Manetti.

228 AVVISO.

Si rende noto per tutti gli effetti che di ragione che il signor Augusto Maneschi ha cessato col giorno d'oggi dal far parte della Società corrente in questa capitale sotto la ragione *Società Emilia Bossi e compagnia.*

Firenze, 27 giugno 1865.

PROVINCIA DI TORINO

Direzione delle Tasse e del Demanio

Avviso

DI SOSPENSIONE D'INCANTI.

Si fa noto al pubblico che essendosi riconosciuto conveniente nell'interesse del servizio, di non far luogo, per ora, alla vendita della casa di abitazione ordinaria annessa al teatro Carignano, sezione Monviso, posta in questa città via Nuova, al civico n° 11, descritta sotto il n° 2 dell'elenco n° 1, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, n° 88, per superiore disposizione sono **SOSPESI** gl'incanti relativi che dovevano celebrarsi in questo ufficio di Direzione il giorno 11 luglio p. v. alle ore 2 pom., stati annunziati al pubblico con avviso delli 8 corrente mese.

Torino, 24 giugno 1865.

Per detta Direzione

223 *Il segretario:* Elena

217 NOTIFICAZIONE.

Baisi Giuseppe di anni cinquanta, domiciliato in Parma, pittore ornatista, conosciuto dal pubblico col nome e cognome suindicati, avrebbe bisogno d'implorare da Sua Maestà l'Augustissimo Re d'Italia, la facoltà di continuare a far uso non solo del cognome Baisi ma di potere ottenere che lo stesso cognome sia inscritto negli atti dello stato civile, e così del suo matrimonio e della nascita de' suoi figli ed altri, ed assumere perciò definitivamente detto casato. Altrettanto si reca a pubblica notizia per ogni effetto di legge.

Il signore Ottaviano Gallori sindaco provvisorio al fallimento di Giuseppe Kienerk, invita i creditori del medesimo a depositare nella Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze nel termine di giorni quaranta i loro respettivi titoli di credito per farne la verificazione ed affermazione a forma della legge.

Firenze, 28 giugno 1865.

221 D. Dante Prezziner Proc.

222 EDITTO.

Il tribunale di prima istanza di Firenze, 2° turno civile, con decreto proferito in questo stesso giorno, inerendo agli articoli 510 e 511 del codice di commercio ha assegnato ai creditori tanto certi che incerti del fallimento di Pietro Solaini, non comparsi finqui, un nuovo e perentorio termine di giorni 15 a presentare e dare in nota in questa cancelleria i loro titoli di credito, onde effettuare la verificazione dei medesimi nei modi dalla legge prescritti, e detto termine decorso, si avranno i contumaci per incorsi nelle caducità stabilite dall'articolo 513 del codice stesso.

Dalla Cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, il 21 giugno 1865.

G. Manetti.

184

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Il Consiglio d'Amministrazione, in conformità all'articolo 65 degli statuti sociali, ha autorizzato la distribuzione del semestre scadente al 30 giugno di

L. 3 75 sulle azioni nominative liberate di lire 150

L. 6 25 sulle azioni al portatore liberate di lire 250.

Queste somme, rappresentanti gl'interessi a 5 % sui versamenti fatti, saranno pagate, a partire dal 1° prossimo luglio, in

Torino: presso la sede della Società, 34, via Teatro D'Angennes.
Napoli: presso l'Agenzia della Società, via Toledo, 256.
Milano: presso il signor Ambrogio Uboldi fu Giuseppe.
Genova: presso i signori fratelli Cataldi.
Firenze: presso i signori Emanuele Fenzi e Comp.
Ginevra. presso i signori Lombard, Odier e Comp.
Parigi: presso la Societe Générale de crédit industriel et commercial.

Intendenza gener. della R. Casa in Toscana

INCANTO DI CAVALLI

della R. razza di Pisa.

AVVISO

Si rende pubblicamente noto che nella mattina del 3 luglio prossimo ad ore 11 antimeridiane saranno esposti in vendita al pubblico incanto da tenersi in San Rossore presso il R. Casino i seguenti fiati cavallini appartenenti alla R. razza:

Dodici cavalle da corpo;
Sedici cavalli di servizio;
Un puledro d'anni 2 (castrone);
Due puledre d'anni 3;
Dieci puledre d'anni 2;
Due puledre d'anni 1.

I suddetti fiati verranno rilasciati al maggiore e migliore offerente.

Il prezzo sarà pagato nell'atto dell'aggiudicazione.

Gli animali liberati dovranno dai rispettivi aggiudicatari essere asportati fuori della tenuta entro le 24 ore della avvenuta aggiudicazione.

Dall'Intendenza Generale della R. Casa in Toscana,

Firenze, li 26 giugno 1865.

224 *Il segretario-capo*, L. Della Stufa.

COMPAGNIA ANONIMA D'ASSICURAZIONE

A PREMIO FISSO

CONTRO I DANNI DEGLI INCENDI E DELLO SCOPPIO DEL GAS

STABILITA IN TORINO

autorizzata da S. M. per tutto il regno d'Italia.

I signori Azionari sono avvertiti essersi dal Consiglio d'amministrazione in sua seduta del 14 andante fissato il *Convocato generale* per il giorno 5 del prossimo mese di luglio alle ore due pomeridiane nelle sale di quest'ufficio centrale situato nel palazzo del principe della Cisterna, via San Filippo, n° 12, piano terreno.

Si fa presente ai signori Azionari che, non intervenendo nella prima adunanza il numero voluto, si procederà ad una seconda adunanza, in cui, a termini del regio decreto 14 febbraio 1850, basterà, invece di venti, l'intervento di soli dodici Azionari.

Per assistere alle adunanze dovrà l'Azionario possedere almeno numero dieci azioni (modificazione all'articolo 19 degli Statuti, approvata con regio decreto 26 giugno 1856).

Torino, il 16 giugno 1865.

150 *L'agente centrale e segretario* E. Chabrand.

CODICE CIVILE

E

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

CONFRONTATI COGLI ALTRI CODICI ITALIANI ED ESPOSTI NELLE FONTI E NE' MOTIVI

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA,

LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA E GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE

Istituita col Decreto Regio 2 aprile 1865

PROGRAMMA DEGLI EDITORI.

Non è bisogno dimostrare quanto la cognizione completa e precisa dei lavori preparatori è dei motivi della legislazione per il Regno d'Italia, che si deve pubblicare quanto prima, gioverà a chiarirne la ragione intima e vera, a secondarne gli intenti, ad agevolarne l'attuazione.

Per tanto gli avvocati commendatore Giacomo Astengo, ex-deputato, conte e cavaliere Adolfo De Foresta, sostituto procuratore generale, cavaliere Luigi Gerra, referendario nel Consiglio di Stato e professore emerito, cavaliere Orazio Spanna, dottore collegiato, e cavaliere Giovanni Alessandro Vaccarone, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia, membri della Commissione di legislazione istituita col decreto regio 2 aprile 1865; avendo avuto l'opportunità, nell'adempiere il loro incarico onorevole, di studiare le fonti delle nuove leggi, e in particolare del Codice civile e del Codice di procedura civile, apprezzarne i lavori preparatori, e penetrarne le ragioni, hanno concepito il disegno di riunire per la pubblicazione i risultati dell'opera di cui furono testimoni e parte. Nel che poterono riuscire più facilmente perchè alcuni di essi prestarono opera anche ai lavori precedentemente compiuti o preparati (1).

Cominciando dal presentare, articolo per articolo, il confronto tra il testo delle leggi nuove e il testo delle leggi di tutte le parti del Regno, esporranno, con lo stesso ordine gli studi legislativi compiuti o preparati fino a qui, e da questi e da ogni altro elemento ricaveranno i motivi.

Il lavoro si restringerà, almeno per ora, al Codice civile e al Codice di procedura civile; rispetto ai quali Codici, nella necessaria insufficienza dei processi verbali, gli autori ricorreranno altresì alle reminiscenze loro, che appunto si riferiscono al lavoro fatto intorno ai Codici stessi dalle Commissioni speciali di cui sono parte (2). Intendendo ad illustrare tutto quanto nei due Codici può essere soggetto di difficoltà o di dubbi, insisteranno particolarmente sopra i punti più rilevanti e, per certe provincie, più nuovi.

Questo lavoro presterà sussidio tanto allo studio speculativo quanto all'applicazione pratica della legislazione italiana, e potrà diventare fondamento utile de' commentari futuri.

Ma perchè l'opera si producesse nel pubblico col suo carattere proprio, gli autori stimarono che occorresse l'approvazione di quel Ministro a cui è commesso l'alto ufficio di condurre a compimento la legislazione nuova. Come il disegno concepito da essi ha avuto il suo movente e la ragione nell'incarico governativo ricevuto, così sentirono il dovere di invocare che il signor Ministro decidesse se fosse conveniente e utile attuarlo, e disponesse perchè non venisse loro meno nessuna comodità d'indagini e di consultazioni.

Il Guardasigilli Senatore Vacca *in data del* 17 *giugno* 1865 *fu cortese agli autori della risposta seguente:*

« Con molta soddisfazione ho rilevato dalla loro « gradita lettera che le SS. LL. valendosi degli studi « legislativi compiuti o preparati fin qui, della perfetta notizia che hanno delle diverse legislazioni « ora vigenti in Italia, e delle gravi discussioni fatte « nel seno della Commissione legislativa, di cui « sono state onorevole parte, hanno risoluto di « pubblicare un lavoro che riuscisse a chiarire le « disposizioni contenute nei nuovi Codici civile e di « procedura civile.

« Considerando specialmente che nessuno meglio « delle SS. LL. può esser pienamente consapevole « dello spirito, onde la nuova legislazione è informata, e che però la loro pubblicazione, oltre all'esattezza ed alla precisione tanto necessarie in « simili opere, e tanto garantite dai nomi dei suoi « autori, tornerà certamente guida sicura per la « retta interpretazione dei nuovi Codici, io non esito a dichiarare che credo molto conveniente ed « utile il disegno dalle SS. LL. concepito, e che non « posso non approvarlo in tutte le sue parti. Anzi « mi sento nel debito di aggiungere che sarò ben « lieto non solo di agevolare le indagini e le consultazioni di cui potranno abbisognare, ma di « concorrere, per quanto mi sarà possibile, al compimento dell'opera loro con ogni provvedimento « che fosse nei limiti del mio ufficio, e delle convenienze da esso impostemi. »

(1) Il signor Astengo fu membro della Commissione della Camera dei deputati per il Codice di procedura civile promulgato nelle provincie antiche nell'anno 1854, e delle Commissioni governative per l'ordinamento giudiziario e per il Codice di procedura civile promulgati in quelle provincie nell'anno 1859. Fu membro delle Commissioni che prepararono i due progetti di Codice civile del 1861 e del 1862 per incarico dei guardasigilli Cassinis e Miglietti, e quello sul sistema ipotecario e sulla trascrizione per incarico del guardasigilli Pisanelli. Ebbe anche parte agli ultimi progetti di Codice civile e di procedura civile presentati al Parlamento dal ministro Pisanelli.

Il signor Vaccarone fu sempre addetto nel Ministero di grazia e giustizia agli studi e ai lavori dei progetti dei nuovi Codici, e compì le funzioni di segretario presso diverse Commissioni di legislazione.

Il signor Spanna fece parte di una Commissione incaricata dal ministro Cassinis di esaminare diligentemente tutte le osservazioni de' magistrati sul primo progetto di Codice civile del 1860, e farne un sunto per ogni articolo.

(2) Li signori De Foresta, Spanna e Vaccarone sono membri segretari della Commissione speciale per il Codice civile.

Il signor Astengo è membro della Commissione speciale per il Codice di procedura civile; e il signor Gerra membro segretario di essa.

L'opera sarà stampata e venduta a volumi dagli Eredi Botta, Tipografi della Camera dei Deputati e della *Gazzetta Ufficiale del Regno* in Firenze, via del Castellaccio, n° 20.

Il formato sarà l'ottavo grande. Gli Editori metteranno ogni cura, e non risparmieranno spese affinchè l'edizione corrisponda all'importanza e alla natura dell'opera.

Il prezzo sarà limitato a centesimi venti per ogni foglio di sedici pagine. La pubblicazione di ogni volume e il prezzo di esso saranno annunziati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali principali.

L'acquisto di uno o più volumi non porterà impegno per l'acquisto degli altri.

Il primo volume sarà del Codice civile e seguirà immediatamente la promulgazione di esso Codice. Gli altri saranno pubblicati successivamente con la sollecitudine maggiore.

I volumi saranno spediti, franchi di posta, in tutto lo Stato, a chiunque ne farà dimanda alla Stamperia degli Eredi Botta in Firenze o in Torino, mediante pagamento del prezzo, che potrà farsi coll'invio di vaglia postali.

Firenze, 20 giugno 1865.

GLI EDITORI
EREDI BOTTA.

GIORNALE DEL GENIO CIVILE

compilato nel Ministero dei Lavori Pubblici.

Si pubblica per fascicoli bimestrali composti ciascuno di non meno di 10 fogli di stampa e di 4 tavole di disegno. Il prezzo di abbuonamento per ogni serie di sei fascicoli, e così per ogni anno, pagabile anticipatamente almeno per semestre, è fissato come segue:

	Per le due parti riunite	Per la sola parte ufficiale	Per la sola parte non ufficiale
Per la capitale	L. 21	10	15
Per le provincie	» 24	12	17
Per l'estero	» 28	14	20

Le domande devono essere spedite *franche* accompagnate dai corrispondenti *vaglia*.

Torino, giugno 1865.

194 *L'Editore*: A. De Gaetani.

GUIDA MANUALE DI FIRENZE

ADORNA DI 7 VEDUTE IN ACCIAIO E DI UNA PIANTA TOPOGRAFICA.

Prezzo: In Firenze, lire 1 — In provincia (*franca*), lire 1 10.

L'ALBUM DI FIRENZE

RACCOLTA DI 24 ELEGANTI VEDUTINE INCISE IN ACCIAIO

E TRATTE QUASI TUTTE DA FOTOGRAFIE.

Prezzo: In Firenze, lire 2 — In provincia (*franco*) lire 2 10.

Dirigersi con *vaglia* postale o *francobolli* a Rosa Barberis, via dell'Agnolo, n° 96, 2° piano, in Firenze.

RACCOLTA DANTESCA

pubblicata da G. Barbèra.

LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri, col commento di *Pietro Fraticelli*. – Nuova edizione con giunte e correzioni, arricchita del ritratto e de' cenni storici intorno al Poeta, del Rimario, d'un Indice e di tre Tavole. Volume unico . . . . L. 5

IL CANZONIERE di Dante Alighieri, annotato e illustrato da *Pietro Fraticelli*, aggiuntovi le *Rime Sacre* e *Poesie latine* dello stesso autore. Un volume . . . . » 4

LA VITA NUOVA di Dante Alighieri, i trattati *De Vulgari Eloquio*, *De Monarchia* e la questione *de Aqua et Terra* con traduzione italiana delle opere scritte latinamente, e note e illustrazioni di *Pietro Fraticelli*. Un volume . . . . » 4

IL CONVITO di Dante Alighieri e le epistole con illustrazioni e note di *Pietro Fraticelli*. Un volume . . » 4

STORIA della vita di Dante Alighieri, compilata da *Pietro Fraticelli* sui documenti in parte raccolti da *Giuseppe Pelli*, in parte inediti. Un volume » 4

VOCABOLARIO DANTESCO, o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri, di L. G. Blanc, ora per la prima volta recato in italiano da *G. Carbone*. Un volume . . . . » 4

NB. Le suddette opere si vendono anche separatamente, e saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'editore G. Barbèra in Firenze, e rimetterà il relativo *vaglia*.

Firenze — Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.